

ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 80

Oggetto: Ripresa dell'attività di gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero

Data: 31/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);

Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;

Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;

Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'obiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 10/2020 che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;

Considerato che la Regione Marche con nota del 07/08/2020 ns. Prot. 2268/20 comunicava la sospensione dell'attività di centro lavorazione selvaggina svolta nello stabilimento della ditta "Nuovo salumificio del Conero di Manzotti Corrado";

Richiamata la nota inviata dall'ASUR Marche area vasta 2 dal dott. vet. Alberto Polonara prot. 2084/2020 in cui viene sintetizzata l'attività che deve essere svolta dal settore per l'utilizzo alimentare nell'ambito familiare dell'animale abbattuto;

Richiamato l'art 12 comma (e) è del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero;

Vista la DGRM n. 344 del 10 Aprile 2017;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del dell'Ente;

Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

DETERMINA

Di autorizzare la ripresa a partire dal giorno lunedì 7 settembre delle attività di selecontrollo per contenerne e ridurre al massimo la popolazione del cinghiale all'interno del Parco del Conero;

Che l'attività di prelievo è consentita nel periodo dal 07/09/2020 al 18/12/2019 e nei seguenti giorni:

Lunedì	Consentito (Sessione serale)
Martedì	Consentito (Sessione pomeridiana/serale – Sessione mattutina)
Mercoledì	Consentito (Sessione pomeridiana/serale – Sessione mattutina)
Giovedì	Consentito (Sessione mattutina)
Venerdì	Non consentito
Sabato	Non consentito
Domenica	Non consentito
Prefestivi	Non consentito
Festivi	Non consentito

3) Di autorizzare l'attivazione giornaliera di n. 3(tre) siti di prelievo ad unità operativa e, nello stesso periodo, l'utilizzo dei seguenti siti:

Unità Operativa	Siti di prelievo
n. 1	35 - 36 -63 - 68 - 70 - 100 - 102 - 103 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111
n. 2	9 - 23 - 28 - 78 - 119
n. 3	6 - 13 - 14 - 17 - 27 - 43 - 45 - 59 - 75 - 65 - 66 - 123 - 124
n. 4	1 - 2 - 3 - 12 - 25 - 40 - 44 - 60 - 81 - 82 - 97 - 104
n. 5	11 - 18 - 30 - 46 - 53 - 58 - 74 - 98 - 115 - 133
n. 6	19 - 20 - 39 - 50 - 57 - 62 - 85 - 86 - 117
n. 7	15 - 16 - 24 - 31 - 32 - 38 - 42 - 49 - 55 - 67 - 69 - 99 - 105 - 120
n. 8	8 - 10 -34 - 101 - 118
n. 9	29 - 56 - 76 - 77 - 83 - 84 - 88- 112 - 113 - 114 - 126 - 127
n. 10	90 - 91 - 92 - 94 - 96 - 116 - 121 - 125 - 129 - 130 - 131 - 132

4) Che i capi abbattuti vanno conferiti a visita presso i punti di visita ispettiva e secondo gli orari stabiliti dal SIAOA 1 dell' AV2 con le seguenti modalità:

- Tutte le parti del capo abbattuto, compresa la carcassa, devono essere identificate in maniera univoca con il numero (fascetta) al fine di garantirne la rintracciabilità;
- Lingua, cuore, polmone, diaframma, fegato, reni, milza e la testa (spellata) dovranno essere consegnati in contenitori rigidi e puliti;
- Al momento della visita l'OVS dovrà consegnare l'apposita scheda 1, allegata in corpo separato alla presente determinazione, correttamente compilata e l'attestazione del pagamento secondo la tariffa prevista per il cinghiale della DGRM n. 344 del 10 aprile 2017;
- L'OVS porterà altresì consegnare a visita ispettiva qualsiasi altro organo che presenti lesioni sospette.
- Che il materiale di risulta dell'attività di utilizzo delle carcasse sia smaltito a norma di legge.

5) Che il prelievo tenga conto dei seguenti criteri:

- È vietato abbattere femmine accompagnate da striati;
- Ogni operatore di selezione, prima di procedere all'abbattimento di un maschio adulto dovrà aver prelevato almeno tre femmine e tre rossi;

6) Che tale determinazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata agli OVS e a tutti gli organi di vigilanza in particolare al Comando Carabinieri Forestale Conero.

Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

